

---

## 29. Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio.

1. Il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna, con cadenza trimestrale, l'elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d'ufficio <sup>(1)(2)</sup>.

1-bis. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell'ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall'Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale;

b) iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione;

c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall'*articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247* <sup>(3)</sup>.

1-ter. La domanda di inserimento nell'elenco nazionale di cui al comma 1 è presentata al Consiglio dell'ordine circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa opposizione ai sensi dell'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199* <sup>(4)</sup>.

1-quater. Ai fini della permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio sono condizioni necessarie:

a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'ammonizione;

b) l'esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio <sup>(5)</sup>.

1-quinq. Il professionista iscritto nell'elenco nazionale deve presentare, con cadenza annuale, la relativa documentazione al Consiglio dell'ordine circondariale, che la inoltra, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. In caso di mancata presentazione della documentazione, il professionista è

cancellato d'ufficio dall'elenco nazionale <sup>(6)</sup>.

1-sexies. I professionisti iscritti all'elenco nazionale non possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni <sup>(7)</sup>.

2. E' istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche <sup>(8)</sup>.

3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d'appello <sup>(9)</sup>.

4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:

a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1;

b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l'effettività della difesa;

c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilità di un numero di difensori d'ufficio corrispondente alle esigenze <sup>(10)</sup>.

5. L'autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo all'ufficio di cui al comma 2 <sup>(11)</sup>.

6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l'individuazione e la designazione del difensore d'ufficio <sup>(12)</sup>.

7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilità <sup>(13)</sup>.

[8. Il presidente del tribunale e il presidente del consiglio dell'ordine forense vigilano sul rispetto della tabella e dei criteri per l'individuazione e la designazione dei difensori di ufficio <sup>(14)</sup>.]

[9. I difensori inseriti nella tabella hanno l'obbligo della reperibilità <sup>(15)</sup> <sup>(16)</sup>.]

-----

<sup>(1)</sup> Comma modificato dall'*art. 6, L. 6 marzo 2001, n. 60* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 gennaio 2015, n. 6*.

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato *D.Lgs. n. 6/2015* era il seguente: «Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio.». Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta *legge n. 60/2001* era il seguente: «Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio.».

(2) Vedi, anche, l'art. 2, comma 1, *D.Lgs. 30 gennaio 2015, n. 6*.

(3) Comma inserito dall'art. 7, *L. 6 marzo 2001, n. 60* e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), *D.Lgs. 30 gennaio 2015, n. 6*. Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato *D.Lgs. n. 6/2015* era il seguente: «Per l'iscrizione nell'elenco di cui *all'articolo 97* del codice, è necessario il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall'ordine forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita, dalla camera penale territoriale ovvero dall'unione delle camere penali. I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dal requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione.».

(4) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), *D.Lgs. 30 gennaio 2015, n. 6*.

(5) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), *D.Lgs. 30 gennaio 2015, n. 6*.

(6) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), *D.Lgs. 30 gennaio 2015, n. 6*.

(7) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), *D.Lgs. 30 gennaio 2015, n. 6*.

(8) Comma così sostituito dall'art. 8, *L. 6 marzo 2001, n. 60*. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario del consiglio dell'ordine forense, è consegnato in copia al presidente del tribunale, il quale ne cura la trasmissione agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario».

(9) Comma così sostituito dall'art. 9, *L. 6 marzo 2001, n. 60*. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il presidente del tribunale, forma almeno ogni tre mesi una tabella di turni giornalieri o settimanali, se del caso differenziata per i diversi uffici giudiziari, nella quale sono distribuiti e si avvicendano gli iscritti nell'elenco indicato nel comma 1, in modo che ogni giorno sia assicurata la reperibilità di un numero di difensori corrispondente alle esigenze».

(10) Comma così sostituito dall'art. 10, *L. 6 marzo 2001, n. 60*. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Nella tabella sono fissati i criteri di individuazione del difensore di ufficio».

(11) Comma così sostituito dall'art. 11, *L. 6 marzo 2001, n. 60*. Il testo

precedentemente in vigore era il seguente: «La tabella, sottoscritta dal presidente del consiglio dell'ordine forense e dal presidente del tribunale, è trasmessa a cura di quest'ultimo agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario».

<sup>(12)</sup> Comma così sostituito dall'[art. 12, L. 6 marzo 2001, n. 60](#). Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «L'autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore di ufficio nell'ambito e secondo l'ordine della tabella indicata nel comma 3. Nel caso di mancanza o inidoneità della tabella, provvede l'autorità giudiziaria, nell'ambito dell'elenco indicato nel comma 1 e, se anche questo manca o è inidoneo, in base agli albi professionali ovvero designando il presidente o un membro del consiglio dell'ordine forense».

<sup>(13)</sup> Comma così sostituito dall'[art. 13, L. 6 marzo 2001, n. 60](#). Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Quando il difensore di ufficio è designato fuori dell'ambito o dell'ordine della tabella, l'autorità giudiziaria ne indica le ragioni nell'atto di designazione, informandone il presidente del tribunale e il presidente del consiglio dell'ordine forense».

<sup>(14)</sup> Comma abrogato dall'[art. 14, L. 6 marzo 2001, n. 60](#).

<sup>(15)</sup> Comma abrogato dall'[art. 14, L. 6 marzo 2001, n. 60](#).

<sup>(16)</sup> La Corte costituzionale, con [sentenza 16-27 maggio 1996, n. 171](#) (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli [artt. 2, 24, 101 e 40 Cost.](#)

---